PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 15

Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature

Le richieste per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative di cui all'articolo 13 debbono essere presentate per l'approvazione entro il 30 giugno 1975 ed i lavori ultimati nel termine di 24 mesi dalla data di scadenza della presente legge. Qualora per fondati motivi si preveda che le iniziative approvate non possano essere realizzate, la concessione del contributo puo' essere revocata.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Titolo	II — Incentivazione delle iniziative di nuovi investimenti delle imprese cantieristiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-l-industria-cantieristica-navale/art-15-termine-di-ultimazione-dei-lavori-di-nuovi-impianti-e-attrezzature

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it